



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

Prot. 5397 del 12.06.2020

ORDINANZA N. 66

OGGETTO: limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rettifica ordinanza sindacale n.38 del 31.03.2015.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.38 del 31.03.2015 relativa al divieto e limitazioni del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in diverse zone e strade del Comune di Ponza;

Constata, la necessita di rivedere e modificare la suddetta Ordinanza, e nell'attesa dell'emanazione di un definitivo e organico Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, stabilire limitazione e divieti all'esercizio del Commercio ambulante su area pubblica, alla luce delle recenti normative;

Vista la L.R. del 06 novembre 2019 n. 22 (Testo unico sul commercio) , art.49 punto . 3, ove recita : "*...l'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela . I Comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo commerciale e dell'assortimento merceologico , possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore ...*";

Considerato che l'art.28, c.16 del D.lgsvo 114/1998 e s.m.i., dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, che con la presente ordinanza si adottano;

Richiamato l'art.28 comma 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico vigente;

Visti:

- Il D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 e s.m.i.;
- La Legge Regionale 33/1999;
- Il D.lgsvo 267/2000 (T.U.E.L.);
- il Documento programmatico per il Commercio su Aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19/025/2003 n.139;
- Della disciplina del Commercio su aree pubbliche, contenuta nel regolamento approvato con D.C.C. n.31 del 03.06.2002;

- Il Nuovo codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Sentito il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

È confermato l'integrale contenuto dell'Ordinanza n.38 del 31.03.2015 relativa al divieto e limitazioni del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rettificando e disponendo, al punto 3. : "agli effetti dell'applicazione della presente ordinanza la sosta è ammessa per il tempo necessario a servire la clientela";

DISPONE

la presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni, sul sito web del Comune;
- l'inottemperanza è sanzionata ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 114/1998, da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. 689/1981;
- viene trasmessa al Settore Polizia Locale e alle FF.OO. per conoscenza e per quanto nelle rispettive competenze;
- Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l'Ufficio SUAP.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 12.06.2020



IL SINDACO
(Prof. Francesco Ferraiuolo)